

NOTIZIARIO DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
a cura della Segreteria Generale

NUMERO 10

12 GIUGNO 1985

**FIRMA DEL PROTOCOLLO DI APPROVAZIONE DELLE NORME
CIRCA GLI ENTI E I BENI ECCLESIASTICI IN ITALIA**

1. - Il 18 febbraio 1984, alle ore 12.00, in Roma, a Villa Madama, è stato firmato l'Accordo di modifica del Concordato Lateranense tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana (cfr. Notiziario C.E.I. n. 3 del 20 febbraio 1984).

2. - Il 15 novembre 1984, a Villa Madama, S.Em. il Card. Agostino Casaroli, Segretario di Stato e Prefetto del Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa, e l'Onorevole Bettino Craxi, Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, hanno firmato il Protocollo di approvazione delle Norme, formulate dalla competente Commissione paritetica, circa gli enti ecclesiastici in Italia e circa la revisione degli impegni finanziari dello Stato italiano e degli interventi del medesimo nella gestione patrimoniale.

Da parte ecclesiastica assistevano all'atto:

S.E. Mons. Eduardo Martinez Somalo, Sostituto della Segreteria di Stato; S.E. Mons. Achille Silvestrini, Segretario del Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa; S.E. Mons. Attilio Nicora, Co-Presidente della Commissione paritetica per gli enti ecclesiastici.

Erano presenti:

S.E. Mons. Romolo Carboni, Nunzio Apostolico in Italia; S.E. Mons. Jsmale Mario Castellano, Arcivescovo di Siena, Vice-Presidente della Conferenza Episcopale Italiana; S.E. Mons. Egidio Caporello, Segretario Generale della C.E.I.; Mons. Giovanni Battista Re, Assessore della Segreteria di Stato; Mons. Audrys Bačkis, Sotto-Segretario del Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa; Mons. Domenico De Luca, Capo Ufficio della Segreteria di Stato; Mons. Pier Luigi Celata, Consigliere di Nunziatura, Segretario particolare del Cardinale Casaroli.

Erano inoltre presenti:

i membri della delegazione della Santa Sede nella Commissione paritetica: Mons. Giovanni Lajolo, del Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa; Mons. Tino Marchi, Presidente nazionale della F.A.C.I.; Dott. Avv. Edoardo Boitani, Consultore della Congregazione per il Clero; Prof. Pio Ciprotti, Ordinario di Diritto Ecclesiastico nella Pontificia Università Lateranense e nella Università di Roma I; Prof. Giorgio Feliciani, Preside della Facoltà di Giurisprudenza della Università di Pavia, Consultore della Congregazione per i Vescovi; Dott. Avv. Mauro Giovannelli, Prato.

Da parte statale assistevano all'atto:

Onorevole Arnaldo Forlani, Vice-presidente del Consiglio dei Ministri; Onorevole Giulio Andreotti, Ministro degli Affari Esteri; Prof. Francesco Margiotta Broglio, Co-Presidente della Commissione paritetica per gli enti ecclesiastici.

Erano presenti:

Onorevole Giuliano Amato, Sotto-Segretario alla Presidenza del Consiglio; Ambasciatore Franco Malfatti, Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri; Ambasciatore Claudio Chelli, Ambasciatore d'Italia presso la Santa Sede; Consigliere Giorgio Giovannelli, Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio; Prof. Gennaro Acquaviva, Capo della Segreteria Politica del Presidente del Consiglio; Prof. Pietro Gismondi, Ordinario di Diritto Ecclesiastico nella Università di Roma II; Dott. Antonio Badini, Consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio.

Erano inoltre presenti:

i membri della delegazione del Governo italiano nella Commissione paritetica: Ambasciatore Bruno Bottai, Direttore Generale degli Affari Politici, Ministero degli Affari Esteri; Prof. Carlo Cardia, Ordinario di Diritto Ecclesiastico nella Università di Pisa; Prefetto Dott. Aldo De Filippo, Direttore Generale degli Affari di Culto, Ministero dell'Interno; Dott. Vincenzo Caianiello, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato; Prof. Cesare Mirabelli, Ordinario di Diritto Ecclesiastico nella Università di Roma II; Prof. Giulio Tremonti, Ordinario di Diritto Tributario nella Università di Pavia.

3. - *Si pubblicano in questa prima parte del Notiziario:*

- *il protocollo di approvazione delle Norme per la disciplina della materia di cui all'art. 7, n. 6 dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana che comporta modificazioni al Concordato Lateranense;*
- *lo scambio di lettere tra S.Em. il Sig. Cardinale Agostino Casaroli e l'On. Bettino Craxi, riguardanti la modifica di alcune norme e l'interpretazione di altre;*
- *il discorso del Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, On. Bettino Craxi, rivolto al Card. Agostino Casaroli, Segretario di Stato di Sua Santità, Prefetto del Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa;*
- *il discorso del Card. Agostino Casaroli rivolto all'On. Bettino Craxi;*
- *la Dichiarazione della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, emanata per l'occasione.*

PROTOCOLLO DI APPROVAZIONE DELLE NORME PER LA DISCIPLINA DELLA MATERIA DI CUI ALL'ART. 7 N. 6 DELL'ACCORDO TRA LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA ITALIANA CHE APPORTA MODIFICAZIONI AL CONCORDATO LATERANENSE

Il Cardinale Segretario di Stato e Prefetto del Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa, Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Agostino Casaroli, e

il Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, Onorevole Bettino Craxi,

esaminate le norme formulate dalla Commissione paritetica, istituita a norma dell'art. 7 n. 6 dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984, e sottoposte all'approvazione delle Alte Parti in data 8 agosto dello stesso anno,

preso atto che le norme predette rientrano nell'ambito del mandato conferito alla Commissione paritetica,

considerato che le medesime norme sono rispondenti ai principi ed ai criteri enunciati nel preambolo dell'Accordo del 18 febbraio 1984 e sono idonee a modificare gli articoli 17 comma 3°, 18, 27, 29 e 30 del testo concordatario dell'11 febbraio 1929 e le relative disposizioni applicative,

tenuto conto di quanto concordato con lo scambio di lettere tra loro intercorso in data odierna (allegato I), con particolare riguardo alle modificazioni relative agli articoli 46, 47, 50 e 51 delle predette norme,

convengono, a nome rispettivamente della Santa Sede e della Repubblica Italiana, su quanto segue:

ART. 1

Le norme presentate alle Alte Parti dalla Commissione paritetica per gli enti ecclesiastici, istituita a norma dell'art. 7 n. 6 dell'Accordo tra la Santa Sede e l'Italia del 18 febbraio 1984, sono approvate nella formulazione del testo firmato dalla Commissione paritetica in data 8 agosto 1984, con le modifiche concordate con le lettere di cui all'allegato I.

ART. 2

Resta inteso che tali norme non concernono la condizione giuridica della Santa Sede e dei suoi organi.

ART. 3

Resta inoltre inteso che sono applicabili alle materie disciplinate dalle norme predette le disposizioni degli art. 13, n. 2 e 14 dell'Accordo 18 febbraio 1984.

ART. 4

Le Parti daranno piena ed intera esecuzione al presente Protocollo emanando, con gli strumenti giuridici propri dei rispettivi ordinamenti, le norme approvate in data odierna.

ART. 5

Il presente Protocollo e le norme predette entreranno in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo del 18 febbraio 1984 e del Protocollo medesimo.

Roma, 15 novembre 1984.

AGOSTINO CARD. CASAROLI

L. S.

B. CRAXI

L. S.

Scambio di lettere

Allegato al Protocollo

SCAMBIO DI LETTERE TRA SUA EMINENZA REVERENDISSIMA IL SIGNOR CARDINALE AGOSTINO CASAROLI, SEGRETARIO DI STATO, PREFETTO DEL CONSIGLIO PER GLI AFFARI PUBBLICI DELLA CHIESA, E SUA ECCELLENZA L'ONOREVOLE SIGNORE BETTINO CRAXI, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA REPUBBLICA ITALIANA.

CONSIGLIO
PER GLI AFFARI PUBBLICI
DELLA CHIESA

IL PREFETTO

N. 7126/84

Dal Vaticano, 15 novembre 1984

Signor Presidente del Consiglio,

La Commissione paritetica istituita all'atto della firma dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984, ha sottoposto all'approvazione delle Alte Parti, il giorno 8 agosto st. a., a compimento del suo mandato, le norme da essa formulate circa gli enti ed i beni ecclesiastici in Italia e circa la revisione degli impegni finanziari dello Stato italiano e degli interventi del medesimo nella gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici.

A Sua Eccellenza
l'Onorevole Signore BETTINO CRAXI
Presidente del Consiglio dei Ministri
della Repubblica Italiana

ROMA

(con allegato)

Prima di procedere all'approvazione di dette norme, la Santa Sede — attesi anche i rilievi ad essa esposti in merito dalla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana — ritiene di dover proporre al Governo italiano la modificazione di talune disposizioni delle norme stesse e l'interpretazione di altre: ciò al fine di garantire la possibilità stessa di dare l'avvio al nuovo sistema amministrativo ecclesiastico proposto dalla Commissione paritetica e di rendere l'applicazione delle nuove norme sicura e rispondente alla concorde volontà delle Alte Parti.

I. Si tratta, anzitutto, delle disposizioni relative ai seguenti articoli, la cui proposta modificazione viene indicata con sottolineatura:

1) *Art. 46, comma 1:*

« A decorrere dal periodo d'imposta 1989 le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di lire *due milioni*, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana ».

2) *Art. 47, comma 1:*

« Le somme da corrispondere a far tempo dal 1° gennaio 1987 e sino a tutto il 1989 alla Conferenza Episcopale Italiana e al Fondo edifici di culto in forza delle presenti norme sono iscritte in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro, verso contestuale soppressione del capitolo n. 4493 del medesimo stato di previsione, dei capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031 e 2071 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, nonché del capitolo n. 7871 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ».

3) *Art. 50:*

« I contributi e concorsi nelle spese a favore delle Amministrazioni del Fondo Culto e del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma di cui al capitolo n. 4493 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, gli assegni al personale ecclesiastico ex palatino, le spese concernenti l'inventario degli stati patrimoniali degli istituti ecclesiastici e il contributo per integrare i redditi dei Patrimoni riuniti ex economici destinati a sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso e a favorire scopi di culto, di beneficenza e di istruzione, iscritti, rispettivamente ai capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031 e n. 2071 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1984, nonché le spese di concorso del-

lo Stato nella costruzione e ricostruzione di chiese di cui al capitolo n. 7871 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1984, sono corrisposti, per gli anni finanziari 1985 e 1986, negli stessi importi risultanti dalle previsioni finali dei predetti capitoli per l'anno 1984, al netto di eventuali riassegnazioni per il pagamento di residui passivi perenti. *Lo stanziamento del suddetto capitolo n. 4493 dello stato di previsione del Ministero del tesoro sarà comunque integrato dell'importo necessario per assicurare negli anni 1985 e 1986 le maggiorazioni conseguenti alle variazioni dell'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni e integrazioni, che si registreranno negli anni medesimi.*

Per gli anni 1985 e 1986 i suddetti contributi, concorsi, assegni e spese continuano ad essere corrisposti *nelle misure* di cui al comma precedente, rispettivamente alle Amministrazioni del Fondo per il Culto, del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma e dei Patrimoni riuniti ex economali, nonché al Ministero dei lavori pubblici per la costruzione e la ricostruzione di chiese.

Per *ciascuno degli* anni 1987, 1988, 1989 gli stessi contributi, concorsi, assegni e spese, aumentati del 5% *rispetto all'importo dell'anno precedente*, sono invece corrisposti alla Conferenza Episcopale Italiana, ad eccezione della somma di L. 3.500 milioni annui che verrà corrisposta, a decorrere dall'anno 1987, al Fondo edifici di culto di cui all'art. 55 delle presenti norme.

Le erogazioni alla Conferenza Episcopale Italiana, da effettuarsi in unica soluzione entro il 20 gennaio di ciascun anno, avvengono secondo modalità che sono determinate con decreto del Ministro del tesoro. Tali modalità devono, comunque, consentire l'adempimento degli obblighi di cui al successivo articolo 51 e il finanziamento dell'attività dell'Istituto di cui all'art. 21, comma terzo.

Resta a carico del bilancio dello Stato il pagamento delle residue annualità dei limiti di impegno iscritti, sino a tutto l'anno finanziario 1984, sul capitolo n. 7872 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ».

4) *Art. 51, commi 1 e 2:*

« Le disposizioni di cui al regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227 e successive modifiche e integrazioni sono abrogate dal 1° gennaio 1985, salvo quanto stabilito nel precedente art. 50.

Le somme liquidate per l'anno 1984 a titolo di supplemento di congrua, onorari e spese di culto continuano ad essere corrisposte, in favore dei medesimi titolari, nel medesimo ammontare e con il medesimo regime fiscale, previdenziale e assistenziale per il periodo 1° gen-

naio 1985 - 31 dicembre 1986, *aumentate delle maggiorazioni di cui al primo comma del precedente articolo 50, conseguenti alle variazioni dell'indennità integrativa speciale per gli anni 1985 e 1986*. Il pagamento viene effettuato in rate mensili posticipate con scadenza il giorno 25 di ciascun mese e il giorno 20 del mese di dicembre ».

II. Ritengo opportuno, inoltre, allegare l'unanime dichiarazione messa a verbale dalla Commissione paritetica all'atto conclusivo dei lavori, circa la retta interpretazione degli articoli 41, 42, 46, 47 e 50 delle norme predette.

III. Data la natura del tutto « sui generis » della personalità giuridica della Santa Sede e delle sue peculiari esigenze, la Santa Sede propone di inserire nel protocollo di approvazione una disposizione che chiarisca che le nuove norme non concernono la condizione giuridica della Santa Sede e dei suoi organi.

La Santa Sede conferma la sua disponibilità ad esaminare col Governo italiano questioni riguardanti le attività in Italia dell'Istituto per le Opere di Religione.

Nel sottoporre alla Sua considerazione quanto sopra, sono a chiederLe, Signor Presidente, a nome della Santa Sede, il consenso del Governo Italiano alla corrispondente modificazione ed interpretazione delle norme da approvare.

Gradisca, Signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

AGOSTINO CARD. CASAROLI

* * *

ALLEGATO ALLA LETTERA DEL CARD. CASAROLI

« La Commissione ha ritenuto superfluo formulare apposita norma per chiarire che non sono oggetto di imposizione fiscale le somme che alla Conferenza episcopale italiana perverranno in virtù degli articoli 47 e 50.

La Commissione ritiene, infatti, sulla base dei principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, che i trasferimenti di cui agli articoli 41, 42, 46, 47 e 50 sono per loro natura esclusi da ogni tributo, difettando i presupposti per l'imposizione in virtù della effettiva destinazione delle somme.

Va considerato, comunque, che la tassazione avviene, come disposto dall'articolo 25, nella fase finale a carico dei sacerdoti percipienti la remunerazione, ovvero, sulla base dei principi generali, quando le somme predette costituiscano o producano reddito imponibile ».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Roma, 15 novembre 1984

Eminenza Reverendissima,

ho l'onore di accusare ricevuta della lettera dell'E.V. in data odierna n. 7126/84.

Il Governo italiano ha esaminato le norme formulate dalla Commissione paritetica istituita ai sensi dell'art. 7 n. 6 dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana del 18 febbraio 1984 e sottoposte all'approvazione delle Alte Parti in data 8 agosto dello stesso anno.

Preso atto che le norme formulate dalla Commissione paritetica rientrano nell'ambito del mandato ad essa affidato, il Governo italiano ritiene che dette norme sono rispondenti ai principi ed ai criteri enunciati nel preambolo dell'Accordo del 18 febbraio 1984 e idonee a modificare gli articoli 17 comma terzo, 18, 27, 29 e 30 del testo concordatario dell'11 febbraio 1929 e le relative disposizioni applicative.

In vista dell'approvazione di dette norme il Governo italiano, nell'intento di favorire l'avvio del nuovo sistema amministrativo ecclesiastico proposto dalla Commissione paritetica, ritiene di accettare le modifiche degli articoli 46, 47, 50 e 51 e le interpretazioni proposte dalla Santa Sede con la predetta lettera della Eminenza Vostra.

Colgo l'occasione, Eminenza Reverendissima, per presentarLe i sensi della mia più alta considerazione.

B. CRAXI

Sua Eminenza Reverendissima
il Sig. Cardinale AGOSTINO CASAROLI
Segretario di Stato di Sua Santità
CITTA' DEL VATICANO
ROMA

Il Presidente del Consiglio dei Ministri al Card. Agostino Casaroli

Villa Madama, 15 novembre 1984

Signor Cardinale!

Si chiude oggi, con la firma del Protocollo di approvazione, nello stesso spirito di amichevole collaborazione nel quale è stato firmato l'Accordo del 18 febbraio, la complessa questione degli enti e dei beni ecclesiastici.

Come ebbi a dichiarare in questa sede in occasione della conclusione dell'Accordo di modificazioni del Concordato lateranense, il governo italiano sottoporrà sollecitamente all'approvazione del Parlamento della Repubblica le norme sugli enti ecclesiastici, in modo che sia possibile discutere il relativo disegno di legge contestualmente a quello per la autorizzazione alla ratifica dell'Accordo del 18 febbraio 1984 e del Protocollo di approvazione oggi concluso. Il Senato della Repubblica, com'è noto, ha già avuto occasione di esprimersi con larghissimo favore sui principi posti a base della normativa dalla Commissione paritetica in occasione del dibattito e del voto sulla ratifica dell'Accordo medesimo.

Nel lungo e complesso procedimento per la revisione bilaterale degli Accordi Lateranensi, l'elaborazione della riforma nella materia degli enti e dei beni ecclesiastici, con i connessi problemi degli interventi finanziari e dei controlli sulla gestione patrimoniale da parte dello Stato, è stata tra le materie che hanno presentato maggiori difficoltà. Ma possiamo dire che oggi, al fine, le travagliate vicende risorgimentali e post-unitarie della disciplina della proprietà ecclesiastica trovano definitiva, concorde conclusione. Le trasformazioni istituzionali seguite alla rinascita democratica dell'Italia e le impegnative riforme dell'assetto patrimoniale ecclesiastico delineate dal nuovo Codice di diritto canonico hanno imposto alla Commissione paritetica prospettive di lungo periodo, ampiezza degli orizzonti normativi, impegno ininterrotto, scelte coraggiose.

Il governo italiano desidera, quindi, rinnovare il più vivo apprezzamento, già espresso in Senato in occasione del voto sull'Accordo del 18 febbraio, per l'opera svolta con alta competenza dalla Commissione paritetica, nel rispetto dei tempi assegnati, e dare atto, in particolare, dell'atteggiamento di responsabilità, leale e costruttivo, dimostrato dagli illustri membri che, in rappresentanza delle due Parti, hanno fatto parte della Commissione stessa.

Con le norme formulate ai sensi dell'art. 7 n. 6 dell'Accordo del 18 febbraio ed oggi qui approvate dalle Alte Parti si operano, nell'ordinamento dello Stato e in quello della Chiesa, ed in piena consapevolezza, scelte profondamente innovatrici che possono attuare una svolta significativa e incisiva in uno dei settori più delicati dell'intero assetto delle relazioni tra Stato e Chiesa.

Ci sono stati di guida i principi della Costituzione della Repubblica Italiana e del Concilio Ecumenico Vaticano II richiamati nel preambolo dell'Accordo di modificazioni del Concordato che così si completa, segnando la felice chiusura di un lungo e difficile capitolo dei rapporti tra Stato e Chiesa nel rispetto della pluralità delle idee e delle concezioni della vita.

Si volta definitivamente pagina con un atto responsabile, richiesto dai tempi ma voluto consapevolmente da tutti coloro a cui sta a cuore un futuro positivo e costruttivo, ricco di comuni obiettivi per la formazione umana e il bene della nazione.

E' un avvenimento storicamente importante per la società italiana, che tocca la sfera individuale del cittadino e che si colloca nel dialogo tra Chiesa e mondo, rifondato su basi rinnovate dal Concilio Vaticano II.

Il Card. Agostino Casaroli al Presidente del Consiglio dei Ministri

Villa Madama, 15 novembre 1984

Signor Presidente del Consiglio!

Con la firma del Protocollo, con il quale il Governo italiano e la Santa Sede danno ufficialmente approvazione alle norme che dovranno nel futuro regolare la materia già retta dagli articoli 17, comma 3°, 18, 27, 29 e 30 del Concordato del 1929, ha termine, per quel che direttamente riguarda le due Alte Parti, e in attesa della necessaria ratifica, il lungo lavoro di revisione concordataria, bilateralmente deciso e portato avanti a partire dal 1967.

In questa occasione, non posso esimermi dal manifestare, anch'io, il dovuto apprezzamento per l'opera intensa che, dando prova di non comune impegno e di alta competenza, ha svolta la Commissione paritetica istituita, ai sensi dell'articolo 7 del Patto da noi sottoscritto il 18 febbraio dell'anno in corso, allo scopo di predisporre un organico complesso di disposizioni intese a configurare la nuova disciplina relativa agli enti e beni ecclesiastici e la revisione degli impegni finanziari e degli interventi dello Stato italiano.

Si tratta di una materia complessa e segnata da lunghe, talvolta travagliate, vicende storiche. Tanto più notevole è il fatto che sia stato possibile giungere ad innovazioni, certamente profonde, non per unilaterali decisioni ma attraverso un'intesa maturata in un clima di confronto e di dialogo tra uno Stato democratico ed una Chiesa preoccupata di muoversi, anche con sacrificio e affrontando nuovi rischi, in fedeltà ai principi e allo spirito del Concilio Vaticano II.

Come in ogni forma di pattuizione che tende ad armonizzare, nei limiti del possibile, ordinamenti ed esigenze diverse, imponendo talvolta la ricerca di un compromesso, anche nelle norme ora approvate non ogni disposizione, certo, corrisponde appieno ai desideri, per quanto ben motivati, di tutti coloro che vi sono legittimamente interessati.

Molto si potrebbe dire, e molto senza dubbio sarà detto, con apprezzamenti o con critiche, sul risultato scaturito da un impegno che, attraverso un confronto fermo ma rispettoso delle reciproche posizioni, con l'arricchimento delle integrazioni concordate nel nostro odierno scambio di lettere ha portato all'insieme delle norme che le Parti sono ora chiamate a rendere esecutivo, ciascuna nel proprio sovrano ordinamento.

Lasciando ad altri, e in altre sedi, il commento obiettivo e sereno di tale risultato, non posso non rilevare qui l'importanza delle dispo-

sizioni contenute nel Titolo sugli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. E' infatti attraverso di essi che si esplica tanta parte della azione della Chiesa, non solo per quanto riguarda le sue attività di religione e di culto, intese nel senso più stretto, precisato dall'articolo 16 delle Norme, ma anche per esplicare quell'ampia attività caritativa, di assistenza e beneficenza, di istruzione, educazione e cultura, che costituisce una quasi naturale integrazione ed irradiazione della sua missione spirituale. Ed è attraverso di essi che la Chiesa continuerà ad inserirsi, così, nel vivo tessuto della società italiana ed a portare un suo originale contributo « per la promozione dell'uomo ed il bene del Paese ».

Le Norme impostano poi un nuovo sistema per assicurare, sia pure almeno nella modesta misura oggi in vigore, il sostentamento del Clero. Ciò si è reso necessario per l'abbandono dell'antico sistema beneficiale, in ossequio alle indicazioni del Concilio Vaticano II e del nuovo Codice di Diritto Canonico, che la Conferenza Episcopale Italiana ha giudicato doveroso accogliere. Tale abbandono ha avuto inevitabile riflesso anche sull'istituto del « supplemento di congrua ». Il nuovo sistema, mentre conserva alla Chiesa la proprietà e le restituisce la libera gestione dei beni ex-beneficiali, stabilisce una diversa via per cercar di supplire alle insufficienze dei redditi dei beni della Chiesa, con il ricorso al libero e responsabile contributo dei fedeli, che lo Stato ha inteso, nelle presenti Norme, agevolare.

In verità, la nuova disciplina presenta obiettivi elementi di minor sicurezza, e comporterà un notevole impegno, di sensibilizzazione del popolo cristiano e di organizzazione a livello diocesano e nazionale.

L'Episcopato, e con esso — certamente — l'intera Chiesa italiana sapranno affrontare questa sfida con fiducioso spirito di iniziativa e con l'ottimismo giustificato dalla consapevolezza delle ricche energie umane e spirituali del popolo italiano, che la sua Chiesa da secoli conosce ed ama e che verso di essa, le sue attività apostoliche, le sue necessità, sentirà ancor più vive, in avvenire, le proprie responsabilità.

Nello spirito di sincero rispetto per la legittima autonomia ed indipendenza degli ordinamenti dello Stato e della Chiesa, ed insieme della non meno sincera volontà di fattiva collaborazione al servizio del popolo italiano, che ha segnato lo svolgimento e la conclusione dei lavori per la revisione di un patto concordatario consacrato ormai alla storia, ma vivo nella sua nuova configurazione, posta anch'essa sotto l'usbergo della Costituzione Repubblicana dell'Italia, mi è gradito, Signor Presidente del Consiglio, rivolgere a Lei, al Signor Vice Presidente, al Signor Ministro per gli Affari Esteri ed alle altre illustri personalità che ci accompagnano — fra le quali non vorrei dimenticare gli esimi membri della Commissione paritetica, con a capo i Copresidenti Prof. Francesco Margiotta Broglio e Mons. Attilio Nicora — il mio saluto deferente, il mio ringraziamento, il mio augurio.

Un augurio che va, innanzitutto, sincero e cordiale, all'intero popolo italiano e alle sue venture, religiose e civili.

Dichiarazione della Presidenza della C.E.I.

Roma, 15 novembre 1984

1. - La firma del Protocollo di approvazione delle nuove norme che riguardano gli enti ecclesiastici e il sistema di sostentamento del clero propone riflessioni e apre prospettive di singolare rilievo per la Chiesa italiana e per la sua presenza nel paese.

Anche i Vescovi sono consapevoli della complessità della nuova normativa, peraltro elaborata — pur entro inevitabili limiti — con notevole volontà di sviluppare la collaborazione tra la Chiesa e lo Stato per la promozione dell'uomo e il bene del paese, secondo le linee ispiratrici dell'Accordo concordatario del 18 febbraio 1984.

2. - La Chiesa italiana accoglie le decisioni sottoscritte delle Parti con piena consapevolezza che esse offrono l'opportunità di mettere sempre meglio in atto alcune fondamentali indicazioni del Concilio Vaticano II, quali:

a) una più piena attuazione della libertà evangelica della Chiesa, congiuntamente all'impegno di una seria cooperazione con la comunità politica per il bene comune;

b) l'esercizio sempre più chiaro della originaria missione ecclesiale, che è missione di religione e di culto, di carità e di apostolato, vitalmente inserita nel tessuto della società italiana, particolarmente per i poveri;

c) la primaria considerazione da riservare al ministero pastorale del clero e il conseguente impegno di assicurare ad esso, mentre si procede al superamento del sistema beneficiale, il congruo e degno sostentamento;

d) la maturazione della comunione di vita tra vescovi, clero e laici, in una più sicura solidarietà ecclesiale e nella fattiva e decisa collaborazione tra le diocesi e tra tutte le realtà ecclesiali italiane;

e) il necessario aggiornamento delle strutture e dei servizi di una amministrazione che consenta di gestire i beni della Chiesa con la dovuta competenza e secondo criteri di chiaro valore pastorale.

3. - Anche in questa circostanza i Vescovi confermano la volontà della Chiesa italiana di assumere responsabilmente, per quanto la riguarda, i nuovi impegni.

Essi esprimono rinnovata e viva riconoscenza alla Santa Sede, per l'attenzione che sempre riserva alla Chiesa italiana e al paese.

Prendono atto con soddisfazione della dichiarata volontà dello Stato che, riconoscendo il valore religioso e morale delle opere ecclesiastiche — poste per lunga tradizione a servizio dei più poveri — e ugualmente riconoscendo l'inestimabile valore dell'opera del clero italiano, intende assicurare la cooperazione di sua competenza.

Pur nella consapevolezza delle difficoltà e degli inevitabili rischi, i Vescovi dichiarano la dominante intenzione di rendere il volto e la realtà della Chiesa sempre più evangelici, credibili ed efficaci, perché essa possa sempre contare, al di là delle sicurezze puramente umane, sulla Provvidenza che la guida e sulla solidarietà del popolo di Dio che è in Italia.

*La Presidenza
della Conferenza Episcopale Italiana*